

DRAGAGGIO DEI SEDIMENTI FLUVIALI ED EROSIONE COSTIERA

DUE PROBLEMATICHE CHE POSSONO AVERE UNA SOLUZIONE COMUNE

di Claudio MARRO*

Recenti calamità come l'alluvione in Emilia-Romagna del maggio 2023 ripropongono la necessità di assicurare, in maniera costante e preventiva, la manutenzione dei fiumi e la prevenzione del rischio idraulico. Contestualmente, il fenomeno dell'erosione costiera, che interessa molti chilometri di costa italiana (alcuni studi riferiscono oltre 800 Km) pone il problema di affrontare la questione del deficit sedimentario in molte zone.

Ricordiamo che l'erosione costiera è il risultato di un processo che determinando in maniera naturale o artificiale la perdita di consistenti volumi di sedimento, comporta la modifica della morfologia dei litorali con conseguente arretramento delle spiagge (che non è sempre sinonimo di erosione) e minaccia per la sicurezza delle strutture (abitazione, strade, ferrovie, arenili, ecc.).

Queste due problematiche, in parte dovute a cause naturali (eventi meteorici eccezionali ed alterazione del ciclo dei sedimenti), in parte dovute anche a cause antropiche (ridotta capacità di trasporto fluviale a causa di dighe e cementificazione degli alvei, cambiamenti climatici indotti e irrazionale urbanizzazione in alcuni contesti), vengono talvolta associate perché gli interventi di pulizia degli alvei possono fornire una risorsa (il sedimento) per contrastare l'erosione costiera, attraverso la pratica del ripascimento, ossia l'utilizzo di materiali idonei mediante apporto sulla spiaggia emersa e/o sommersa.

Fermo restando che la pulizia di un alveo va effettuata, senza provocare un'eccessiva alterazione ecologica, prevalentemente rimuovendo i tronchi, gli arbusti ed i rifiuti ed altri materiali (non necessariamente sedimenti e ghiaia) che ostacolano il normale deflusso dell'acqua o creano ostruzioni pericolose soprattutto in caso di piene o di frane, in alcuni casi, effettivamente i letti degli alvei ed il loro innalzamento, sono tali da ridurre considerevolmente la portata o ostacolare il normale deflusso dell'acqua.

La necessità, quindi, di pulire un alveo potrebbe avere tra i risvolti positivi, almeno in alcuni casi, quello avere del materiale (sedimento) potenzialmente utile per contrastare l'azione erosiva della costa, fermo restando che in questo modo non si interviene a monte, ovvero sulla causa dell'erosione costiera, legata a dinamiche più complesse connesse con l'inquinamento del pianeta, i cambiamenti climatici, lo scioglimento dei ghiacciai, ecc.

Il sedimento da utilizzare per il ripascimento, però, deve

rispondere a precisi requisiti tecnici ed ambientali accertati mediante determinazioni chimiche, fisiche (granulometriche, cromatiche, etc.), microbiologiche, eco tossicologiche. Non è certamente semplice districarsi fra le diverse norme di settore atteso che, attualmente, è ben disciplinato il ripascimento con materiale dragato a mare, ma non sembra altrettanto chiaro quello effettuato con i sedimenti fluviali.

Paradossalmente il sedimento fluviale trascinato a mare o alla foce di un fiume può essere utilizzato per il ripascimento nel rispetto del DM 173/2016; viceversa, per il sedimento fluviale rimosso anche pochi metri prima della foce, per la messa in sicurezza degli argini e degli alvei, non sembra esplicitamente previsto il suo riutilizzo per operazioni di ripascimento, fermo restando che esso può essere utilizzato per il consolidamento delle sponde.



Occorre, quindi, una norma specifica che “disciplini” pienamente il ripascimento con sedimenti fluviali partendo dal considerare (come già previsto) questi materiali come “sottoprodotto”, nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma DPR 120/2017 (“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”) ed a condizione che la concentrazione di eventuali contaminanti presenti non superino le Concentrazioni Soglie di Contaminazione (CSC) della tabella 1, colonna A dell’allegato 5, alla parte IV, del Testo Unico Ambientale. Una volta soddisfatte le condizioni precedenti e verificato, quindi, il possesso di tutti i requisiti pertinenti e finalizzati alla protezione della salute e dell’ambiente, occorre prevedere che gli stessi sedimenti fluviali possano essere utilizzati per il ripascimento solo a condizione che nel sito di destinazione vengano rispettati anche i livelli di valori limiti previsti dal DM

173/2016 (“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”) o di parametri aggiuntivi (da individuare caso per caso) sempre nell’ottica di non creare impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana. In sintesi, se adattamento ai cambiamenti climatici significa adeguarsi agli effetti attuali e futuri mediante l’adozione di opportune misure finalizzate a prevenire o ridurre al minimo i danni che ne possono derivare, è necessario intervenire tempestivamente con nuove norme che consentano di gestire, nel rispetto dell’ambiente, un materiale come il sedimento fluviale che altrimenti andrebbe ulteriormente ad incrementare la produzione di rifiuti speciali ed urbani.

**Direttore Tecnico ARPAC*

